

ALLEGATO B - “Tabella delle sanzioni amministrative pecuniarie”

Articolo di riferimento	Divieti	Sanzione in €
Art. 7-a	Non mantenere pulite le aree pedonali antistanti o contigue gli esercizi e le aree in concessione, relativamente ai rifiuti derivanti sia dalla normale attività (in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti) sia da eventuali comportamenti posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali.	da 50,00 a 300,00
Art. 7-f	Affiggere all'esterno o all'interno alle vetrine: manifesti, volantini, adesivi, avvisi vari che occupino complessivamente una superficie superiore al 50% del totale della vetrina.	da 50,00 a 300,00
Art. 8-a	In locali non occupati, non manteneva pulito l'ingresso del locale, in particolare le serrande, le vetrine e gli spazi compresi tra le vetrine e le serrande.	da 50,00 a 300,00
Art. 8-b	In locali non occupati, non rimuoveva manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale, affissi sulle aree di pertinenza dei locali, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del locale.	da 50,00 a 300,00
Art. 12 - 1	Non rispettare gli orari di apertura/chiusura.	da 100,00 a 600,00
Art. 15 - 1	La violazione del comma 1 è sanzionata, in relazione a quanto disposto dall'art. 14 comma 3 della L.R. Toscana n. 62/2018, dall'art. 113 della stessa legge con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. <i>Nel caso residuale che la normativa regionale non preveda più la presente violazione, per la stessa si applica la sanzione di cui al presente allegato.</i>	da 500,00 a 3.000,00
Art. 15 - 2	La violazione del comma 2 è sanzionata, per i posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 125 del 2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 <i>Nel caso residuale che la normativa regionale non preveda più la presente violazione, per la stessa si applica la sanzione di cui al presente allegato.</i>	da 2.000,00 a 12.000,00
Art. 15 - 3	La violazione del comma 3 è sanzionata in relazione a quanto disposto dall'art. 48 comma 6 della L.R. Toscana n. 62/2018, dall'art. 114 della stessa legge con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. <i>Nel caso residuale che la normativa regionale non preveda più la presente violazione, per la stessa si applica la sanzione di cui al presente allegato.</i>	da 500,00 a 3.000,00